

MEDIAZIONE E VIOLENZA DOMESTICA. RISORSA O LIMITI DI APPLICABILITÀ?

ANNA C. BALDRY*

SOMMARIO: 1. - Principi di giustizia riparativa e mediazione. - 2. - Violenza domestica. - 3. - Aspetti giuridici della violenza domestica e possibili interventi. - 4. - Mediazione familiare e violenza domestica. - 5. - Conclusioni.

1. - Principi di giustizia riparativa e mediazione

La giustizia riparativa si propone come forma alternativa o parallela al sistema classico retributivo (punitivo) o riabilitativo (GALAWAY-HUDSON, 1996; WRIGHT-GALAWAY, 1989). Nei sistemi giuridici di molti paesi sono stati introdotti ormai da molti anni i principi della giustizia riparativa. Si tratta di un approccio alla giustizia ove le parti coinvolte nel processo hanno un ruolo attivo. L'obiettivo è quello di "riparare" al danno commesso attraverso azioni dirette rivolte alla vittima, o indirette a favore della comunità (ZEHR, 1990).

Il sistema della giustizia attuale in Italia non permette alla parte lesa di ricoprire un ruolo attivo all'interno del procedimento (CORRERA-RIPONTI, 1990). Malgrado le riforme del codice di procedura penale prevedano che la vittima sia informata dei suoi diritti e sia tenuta a conoscenza delle fasi del procedimento (GATTI-MARUGO, 1992), nei fatti si verifica che spesso le vittime subiscono una secondaria vittimizzazione da parte delle istituzioni e del sistema giustizia (BALDRY, 1996). In particolare in Italia, nei procedimenti penali a carico di imputati

* Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione, Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

minorenni la parte lesa non ha la possibilità di costituirsi parte civile per la richiesta di risarcimento danni, procedimento questo che può solo avere luogo in sede civile con tempi lunghi e dispendiosi.

I principi della giustizia riparativa, come enunciato da SCARDACCIONE-BALDRY-SCALI (1999), permettono di far fronte ai limiti di un modello di giustizia classico centrato prevalentemente sull'autore del reato; il nuovo paradigma di giustizia invece tende a fornire a tutte le parti coinvolte un ruolo attivo e soddisfacente (MESSMER-OTTO, 1992).

I programmi di giustizia riparativa attualmente esistenti sono ormai numerosi e la loro efficacia è stata dimostrata; è tuttavia importante conoscerne anche i limiti di applicabilità (WALGRAVE, 1999).

Una delle espressioni della giustizia riparativa maggiormente utilizzate in varie parti di Europa e negli Stati Uniti, è la **mediazione fra vittima e autore del reato** (WRIGHT, 1985). L'obiettivo della mediazione è quello di dare la possibilità alle parti coinvolte di esprimere il proprio punto di vista, fare domande con l'aiuto di un "terzo neutrale" e imparziale che facilita la comunicazione e l'ascolto. La vittima può così esprimere i propri vissuti e, se lo vuole, anche concordare con l'autore del reato una forma di "riparazione" soddisfacente. Tale riparazione può essere fatta sotto forma di restituzione, o risarcimento ma in molti casi può anche trattarsi di forme di riparazione simboliche come una lettera di scuse, o anche la sola manifestazione di pentimento (WRIGHT, 1996).

I programmi di mediazione tra autore e vittima di reato attualmente esistenti si sono soprattutto concentrati su reati di lieve entità contro il patrimonio, soprattutto nell'ambito minorile. In Italia non esiste ancora una normativa specifica che preveda l'applicazione della mediazione nell'ambito penale (CERETTI, 1996; SCARDACCIONE, *et al.*, 1999). Esistono tuttavia all'interno del sistema penale minorile degli ambiti normativi in cui la mediazione può essere utilizzata. In particolare si vuole ricordare l'art. 28, d.P.R. 448/89 che prevede come possibile prescrizione all'interno della sospensione del processo e messa alla prova, il tentativo di "riparazione" e/o "riconciliazione" del reo con la parte offesa (BALDRY, 1997; GATTI-CERETTI, 1998).

Un'altra espressione della giustizia riparativa sono le così dette "*family group conferences*" (MAXWELL-MORRIS, 1996) sorte in Nuova Zelanda e attualmente in corso di sperimentazione anche in Inghilterra. In questo caso prendono parte alle *conferences* tutte le persone che sono direttamente coinvolte nel reato. Non solo la vittima e l'autore del reato, ma anche la famiglia, amici e conoscenti di entrambe le parti. L'obiettivo è quello di fornire un posto sicuro per tutte queste persone che in qualche misura hanno risentito del crimine e dar loro la possibilità di trovare risposte concrete e comuni per ridurre la sofferenza e il danno procurato. Le "*Family group conferences*" si basano sul principio del "*reintegrative shaming*" (biasimo reintegrativo) sviluppato da BREITHWAITE (1989), secondo cui l'attenzione si focalizza sull'azione, non su chi l'ha commessa. L'azione è da condannare, non chi l'ha commessa. Questo però implica che l'autore del reato attraverso la collettivizzazione del suo comportamento si può rendere conto di ciò che ha comportato il proprio comportamento. Il reo deve dimostrare alla comunità, oltre che alla parte lesa, la sua volontà di riparare al danno commesso; la comunità a sua volta ha il compito non di stigmatizzarlo bensì di aiutarlo a responsabilizzarsi. Tale modalità di risposta alternativa alla giustizia ha trovato applicazione prevalentemente in ambito minorile (HUDSON-MORRIS-MAXWELL-GALAWAY, 1996).

L'esperienza e le ricerche condotte da UMBREIT (1994, 1999) negli Stati Uniti mostrano che i principi della giustizia riparativa possono essere applicati con successo anche per reati gravi contro la persona commessi da minorenni o da adulti. Tali programmi vengono condotti parallelamente all'applicazione delle misure penali classiche come la carcerazione. In questi casi la vittima e l'autore del reato si incontrano in carcere; l'obiettivo della mediazione è principalmente quello di lavorare sulla dimensione emotiva piuttosto che riparativa in senso stretto. Tale modello viene chiamato da UMBREIT "*victim-offender dialogue*" ("Dialogo fra vittima e autore del reato"), (UMBREIT, 1999) proprio per sottolineare la dimensione emotiva che avviene attraverso la comunicazione dei propri vissuti in contesti così carichi di implicazioni personali ed affettive.

Rimane ancora aperto il dibattito circa l'utilizzo della mediazione o delle "*family group conferences*" per reati particolari come la violenza in famiglia e in particolare la violenza domestica (SCARDACCIONE et al., 1999).

2. – *Violenza domestica*

Per violenza domestica si intende qualsiasi forma di violenza psicologica, fisica o sessuale esercitata all'interno della famiglia. In particolare, in Italia, come in gran parte degli altri Paesi, quando si parla di violenza domestica si fa riferimento alla violenza esercitata dal partner (marito, convivente, fidanzato) nei confronti della propria compagna (moglie, convivente) con esclusione quindi delle violenze intra-familiari perpetrate sui figli, fratelli o sui parenti anziani, in questi ultimi casi si parla più in generale di "violenza in famiglia".

Per violenza domestica si intende una serie di comportamenti adottati per controllare la propria vittima ed esercitare un potere su di lei. Tale violenza lascia la vittima in uno stato di continuo terrore che non le permettono di reagire, ribellarsi e sottrarsi alla violenza. Come afferma BAGSHAW (2000) il problema della violenza domestica riguarda principalmente uomini che con la violenza controllano le proprie compagne attraverso un meccanismo di esercizio di potere. Anche se esistono uomini vittime di violenza domestica esercitata da parte delle loro partner, in realtà si tratta di una percentuale assai ridotta, intorno al 2-3%. Le donne che usano la violenza nei confronti dei propri compagni infatti, lo fanno spesso come autodifesa dalla violenza che hanno a loro volta subito. Una differenza importante fra la violenza esercitata dagli uomini e dalle donne è dovuta al fatto che le donne ma non gli uomini che subiscono violenza accusano conseguenze fisiche e psicologiche assai più gravi, come la sindrome post-traumatica da stress (HERMAN, 1992) oltre a riportare lesioni fisiche gravi. Le donne che subiscono violenza riferiscono inoltre di temere per la propria incolumità e vivono in uno stato di continuo terrore; lo stesso non si verifica per quegli uomini che subiscono violenza. Per questi motivi e per lo scopo del seguente lavoro, faremo riferimento alla violenza domestica esercitata dagli uomini nei confronti delle donne.

In Italia il problema della violenza domestica è stato affrontato solo di recente anche se ormai sono più di vent'anni che anche qui il movimento femminista prima, e altre organizzazioni governative e non governative dopo, hanno riconosciuto che la violenza domestica è un crimine e non una questione

privata che va affrontata di conseguenza. Sono tuttavia ancora poche le ricerche e le pubblicazioni in lingua italiana che affrontano il tema della violenza domestica (BALDRY, 1999; CROWELL-BURGESS, 1999; ROMITO, 2000). Vi è stata infatti una sorta di negazione del problema sia da un punto di vista istituzionale che sociale; la violenza domestica è sempre stata percepita come un affare privato e non come un reato contro la persona (VENTIMIGLIA, 1996).

Come accennato, è stato soltanto grazie all'iniziativa di organizzazioni non governative, come per esempio le associazioni di donne che attualmente gestiscono i Centri Antiviolenza, che anche in Italia sono state realizzate numerose iniziative e interventi, sia per ridurre che per prevenire la violenza domestica. Per affrontare il problema è tuttavia necessario l'impegno concreto del governo, delle istituzioni e dell'associazionismo di volontariato.

La spirale della violenza

La violenza domestica assume varie forme: violenza fisica rivolta sia verso la donna stessa ma anche verso oggetti e animali domestici (ASCIONE, 1994). Violenza verbale, sotto forma di minacce, intimidazioni, insulti, denigrazioni; sociale, come forme di isolamento, umiliazione in presenza di altri, volgarità nei confronti di amici o colleghi di lavoro. La violenza domestica può anche essere di tipo economico intesa come controllo e privazione del denaro.

La violenza domestica è caratterizzata da alcuni meccanismi che si susseguono e si ripetono ciclicamente in un crescendo sempre più frequente (WALKER, 1979); si tratta di una spirale di cui la donna non ha percezione di essere vittima. Le tappe di questa spirale sono violenze spesso impercettibili che non permettono alle donne di sottrarsi al compagno violento (STRAUS-GELLES, 1990; WALKER, 1979). La violenza domestica non si manifesta sempre sin dall'inizio come violenza fisica, assume bensì forme meno evidenti di violenza psicologica che annientano la donna e la rendono incapace di reagire; l'aggressore attraverso il suo modo di fare perverso infierisce sulla vittima indebolendola subdolamente attraverso un condizionamento continuo, un dominio intellettuale o morale.

“La vittima viene immobilizzata come in una tela di ragno, tenuta a disposizione, psicologicamente incatenata, anestetizzata”. Secondo la HIRIGOYEN (2000: 99-100) tale “condizionamento implica un’innegabile componente distruttiva. La vittima vede ridursi a poco a poco, per erosione, la sua resistenza e le sue capacità di opposizione”. La donna “non è più capace di avere un pensiero autonomo, deve pensare come il suo aggressore... subisce senza acconsentire”. Le vittime infatti riferiscono che all’inizio del rapporto non erano consapevoli della violenza che subivano in quanto questa veniva spesso mascherata come forma di gelosia o eccessivo controllo. A questa violenza psicologica fa seguito la violenza fisica, che scaturisce solitamente quando la vittima cerca di reagire o di sottrarsi alla violenza. Le tappe della spirale della violenza quindi includono: l’intimidazione attraverso la coercizione, il controllo economico, le minacce, il terrore di subire le botte e il ricatto; l’isolamento della donna dalle amicizie, dal contesto sociale (lavorativo) che la porta a perdere punti di riferimento e di confronto; la svalorizzazione di ogni attività e capacità della donna; la distruzione degli oggetti, la crudeltà e la tortura verso gli animali; l’aggressione fisica, che vanno da forme più lievi come schiaffi, a forme più gravi come pugni, bruciature di sigaretta, calci, aggressioni anche con oggetti o armi, fino all’omicidio tentato o addirittura consumato. Spesso, inoltre, le donne sono costrette a subire rapporti sessuali contro la loro volontà perché terrorizzate da eventuali ritorsioni o pestaggi (BERGERN, 1995, 1996). Tali meccanismi della violenza sono alternati con false rappacificazioni, cioè falsi pentimenti, caratterizzati da promesse, regali. Si tratta di momenti di apparente normalità che ripongono la donna in uno stato di totale confusione, poiché durante questa fase la donna crede e spera che il compagno sia finalmente cambiato. In realtà si tratta solo di una tappa della violenza alla quale farà seguito ulteriore violenza che indebolirà ancor più la donna e la renderà ancora più incapace di sottrarsi alla violenza e chiedere aiuto. Un’ulteriore fase di questa spirale della violenza è caratterizzata dal ricatto sui figli; donne che vengono minacciate e ricattate appunto che se parleranno con qualcuno le verranno portate via i figli (SIPE-HALL, 1996).

L’uomo che esercita queste forme di violenza attribuisce sempre all’esterno la causa del suo agire o accusa la donna di averlo provocato o di non aver fatto le cose come lui le voleva;

in altri casi il maltrattatore relega la causa del suo comportamento a fattori esterni quale l'alcol, la tossicodipendenza, lo stress, la malattia (HIRIGOYEN, 2000). In realtà sono tutti alibi; l'obiettivo di chi usa la violenza domestica è la conservazione del potere e l'esercizio del controllo sulla donna per relegarla ad uno stato di subalternità e mantenere così un suo *status quo* (YLLÖ-BOGRAD, 1988).

3. – *Aspetti giuridici della violenza domestica e possibili interventi*

La legge italiana non dispone normative specifiche per intervenire nei casi di violenza domestica. Esistono tuttavia all'interno del codice penale riferimenti a reati specifici a cui caso per caso si può far riferimento, come il reato di percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), lesione personale grave (art. 581, comma 1, c.p), o gravissima (art. 583, comma 2, c.p.), violenza privata (art. 610 c.p), minaccia (art. 612 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* e segg. c.p.). In questi casi si tratta di reati perseguibili a querela di parte. È quindi la stessa donna che, se lo vuole, può sporgere querela per le violenze subite. Come accennato in precedenza, nei casi di violenza domestica siamo però in presenza di un disegno criminoso complesso che racchiude al proprio interno un insieme di violenze perpetrate nel tempo. A tale proposito esiste un'altra forma specifica di reato prevista dal nostro codice penale, e cioè il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 527 c.p) che punisce chiunque "maltratta una persona della famiglia". Quando si ravvisa questo tipo di reato si procede d'ufficio.

Tuttavia i dati a disposizione sulla reale entità del problema sono scarsi. Analizzando le statistiche giudiziarie penali pubblicate annualmente dall'ISTAT basate sulle denunce sporte (ISTAT, 1996), non è possibile avere una chiara visione della diffusione del reato di "maltrattamenti in famiglia" (art. 527 c.p.) che risulta da questi dati ufficiali chiaramente sottostimato. (vedi tabella 1).

Se si confrontano questi dati con quelli provenienti da fonti non ufficiali, come ad esempio quelli forniti dalle associazioni di donne contro la violenza alle donne che gestiscono sul tutto

Tabella 1 – Numero di denunce per il reato di “maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.).

Anno	Frequenza
1992	1907
1993	2130
1994	2142
1995	2097
1996	2071

Fonte: ISTAT, 1996.

il territorio nazionale i Centri Antiviolenza o con quelli di altre strutture o servizi di consulenza o assistenza per donne che subiscono violenza, appare chiaro come la violenza domestica sia assai più diffusa (GARGANO-MOROLI, 1999; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 2000).

VENTIMIGLIA (1996) ha condotto una sua ricerca su un campione di 3.989 donne che nel periodo fra il 1994 e il 1995 si sono rivolte ai 10 centri antiviolenza esistenti al tempo sul territorio nazionale. Se si pensa che i soli centri antiviolenza della provincia e del Comune di Roma, gestiti dall'Associazione Differenza Donna, accolgono ogni anno oltre 1000 donne italiane e straniere provenienti principalmente da Roma e provincia, ben si può percepire la devastante entità del fenomeno su tutto il territorio nazionale, senza contare tutte quelle donne che non solo non denunciano, ma che non si rivolgono neppure a una struttura pubblica o del privato-sociale (GARGANO-MOROLI, 1999).

Ricerche sistematiche condotte a livello internazionale stimano che una donna su quattro nel mondo subisce violenza da parte del un suo partner o ex-partner, e tali proporzioni sono destinate ad aumentare; l'ONU ha inoltre riferito che la causa principale di morte o di invalidità delle donne è la violenza subita da parte del partner o ex-partner (MANENTE, 1998).

La violenza domestica rimane quindi un crimine sommerso. Una percentuale ridotta di donne che subisce violenza da parte del partner sporge denuncia-querela (pari al 17.3%, VENTIMIGLIA, 1996). Spesso le donne non denunciano per paura, per le minacce subite o perché private da parte del partner violento di qualsiasi risorsa personale ed economica, oppure

sono ricattate sui figli, o sono condizionate da una società che le vuole martiri, succubi e relegate al loro ruolo. Molte di queste donne temono che se sporgono querela o se si viene a sapere delle violenze subite le verranno portati via i figli. Spesso vengono facilmente dissuase dal sporgere la denuncia anche da parenti o a volte addirittura dalle stesse forze dell'ordine che suggeriscono alla donna di tornare a casa e sopportare il compagno cercando di "farlo calmare" anche perché spesso mancano le prove a sostegno delle loro dichiarazioni.

Poiché siamo in presenza di uomini che non desistono dall'usare violenza e dall'esercitare ogni forma di controllo sulla loro compagna anche quando queste trovano la forza e le risorse per allontanarsi, è necessario che lo Stato intervenga a tutela della incolumità psicofisica della vittima e dei suoi eventuali figli anche con forme innovative, fermo restando che l'obiettivo principale deve essere quello di **protezione della vittima, interruzione della spirale della violenza e prevenzione di ulteriori violenze.**

Nel caso si proceda penalmente per il reato di maltrattamenti la normativa attuale prevede la possibilità di applicare misure cautelari (divieto di dimora, obbligo di allontanamento o la custodia cautelare) che costituiscono forme efficaci di tutela dell'incolumità della vittima. Spesso tuttavia i reati di maltrattamenti non vengono riconosciuti come abbastanza gravi per poter disporre delle misure cautelari.

Nel 1997 è stato presentato un disegno di legge dall'allora Ministro per le Pari Opportunità, Anna Finocchiaro, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 29 febbraio 2000, Progetto di legge n. 5979, inerente le "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Tale proposta di legge prevede l'allontanamento dalla casa familiare del partner come conseguenza sia di una denuncia penale sia di una azione civile.

Sotto il profilo penale si propone l'introduzione di una nuova misura cautelare, (*Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, art. 1), consistente nell'obbligo di "lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza alcuna autorizzazione del giudice che procede". All'interno di queste disposizioni il giudice penale potrebbe poi impartire anche specifiche prescrizioni, "qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona

offesa o dei suoi prossimi congiunti” (comma 2), come ad esempio il divieto di “avvicinarsi a luoghi determinati ovvero ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti”.

Sotto il profilo civile si propone l’istituzione di una nuova azione avente ad oggetto l’“ordine di protezione contro gli abusi familiari” (art. 2) nei casi in cui la condotta del coniuge o del convivente “è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”. Sulla base dell’art. 3 del disegno di legge in oggetto, possono essere impartiti diversi ordini di protezione fra cui quello dell’allontanamento dalla casa familiare nei casi e nelle modalità previste dall’azione penale.

Tale proposta di legge è simile a quella in vigore in numerosi altri Stati, come l’Australia, gli Stati Uniti, il Canada, e alcuni Paesi europei che costituisce una valida risposta alle donne che subiscono violenza che altrimenti si vedono costrette loro ad andare via di casa con i figli per proteggere la propria incolumità e quella dei figli. È tuttavia importante sottolineare come questa legge che costituirebbe una risposta concreta ed efficace al problema della violenza domestica, presenta anche alcuni limiti quando all’art. 3, (*Contenuto degli ordini di protezione*) prevede come ordine di protezione che il giudice può “disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare” (art. 3, punto *d*). Come verrà ampiamente analizzato successivamente, la mediazione nei casi di violenza domestica può essere molto rischiosa; si auspica pertanto che tale proposta di legge, seppur innovativa in molti suoi aspetti subisca delle necessarie revisioni alla luce dei risultati emersi dalle ricerche per garantire la completa tutela della parte offesa.

Risposte alternative

Ciò che spinge le donne maltrattate a sporgere denuncia e a chiedere aiuto non è il desiderio di vendetta ma la tutela da chi vuole fare loro del male. A tale proposito risulta interessante analizzare in che modo i principi della giustizia riparativa potrebbero essere applicati a questi reati.

Molti dei teorici della giustizia riparativa sostengono che nei casi di violenza domestica la mediazione fra vittima e autore del reato è improponibile e rischiosa (UMBREIT, 1999).

Nei casi di maltrattamenti, la violenza è il normale modo da parte dell'uomo di trattare la sua compagna; la mediazione in questi casi rischia di costituire solo un ulteriore pericolo per la donna (HASTER-PEARSON, 1993). La violenza, infatti, difficilmente cessa dopo la mediazione. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che la violenza che un uomo esercita nei confronti della propria compagna è frequente e perdura per anni (*inter alia* BERGEN, 1995; RUSSELL, 1990). La donna vive una relazione ove a periodi di intimidazioni, violenze e minacce, si alternano false riappacificazioni. Risulta assai improbabile, in queste circostanze, che un incontro ufficiale alla presenza di un mediatore, per quanto formato ed esperto, possa costituire un deterrente di violenze perpetrate anche per molti anni. Difficilmente in questi casi l'uomo sarà in grado di comprendere e riconoscere il danno arrecato e cambiare il proprio comportamento e atteggiamento poiché si tratta di uomini che attraverso il controllo e l'esercizio del potere vogliono mantenere uno *status quo*. HESTER-PEARSON (1993) sostengono infatti che le stesse donne rischiano inutilmente di riporre troppa fiducia nella mediazione. Secondo queste autrici infatti durante la fase di mediazione si corre il rischio che l'uomo manifesti il proprio rimorso e ammetta le proprie responsabilità solo apparentemente fingendo di impegnarsi a non usare più la violenza contro la propria compagna. Questo impegno può addirittura assumere una forma scritta che non ha però alcun valore legale (LERMAN, 1984). La donna in questi casi pensa di essere protetta e tutelata, crede e vuole credere alle promesse di cambiamento da parte del partner violento; spesso si tratta di una falsa riappacificazione, solo apparente e strumentale. La percentuale di insuccessi di mediazione in questi casi è molto elevata e i rischi per la donna di subire ulteriore violenza sono elevati (CARBONATTO, 1995).

I limiti di applicazione della mediazioni in questi casi possono essere così sintetizzati:

- La donne vittime di violenza domestica rischiano con la mediazione di subire ulteriore violenza.

- Poiché le donne hanno in queste relazioni violente una posizione più debole rispetto al maltrattatore, rischiano così di essere assoggettate alla prepotenza e prevaricazione dei loro compagni violenti. Dopo anni di violenza, come abbiamo visto, queste donne hanno perso completamente la propria autostima; sono state svalorizzate e non riconoscono più in se stesse la capacità di autodeterminazione. Durante la mediazione si corre il rischio che l'autore del reato se ne approfitti per rivendicare il proprio punto di vista colpevolizzando e responsabilizzando la compagna.

- Ai mediatori in questi casi potrebbe risultare difficile riuscire a mantenere una posizione di neutralità e imparzialità nel tentativo di rafforzare la donna e darle indicazioni di servizi di tutela e aiuto.

Per analizzare eventuali ambiti di applicazione della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica è quindi necessario anche tenere in considerazione la storia della violenza. Se siamo di fronte a una coppia ove l'uomo esercita violenza da molti anni e la donna come conseguenze ha sviluppato anche la così detta "sindrome di impotenza appresa" (*learned helplessness syndrome*, WALKER, 1979) per cui ritiene di essere incapace di fare o pensare a qualsiasi cosa, la mediazione risulta controproducente e rischiosa.

Se la violenza non è ancora conclamata e siamo in presenza di una relazione di forte conflittualità dove la donna ha già trovato la forza e la determinatezza per lasciare il compagno, allora la mediazione, o l'applicazione di altri principi della giustizia riparativa come le "*family group conferences*", potrebbero solo in questi casi costituire uno strumento prezioso soprattutto per la chiarificazione delle scelte e degli obiettivi della donna (per esempio quello di separarsi). Questo potrebbe limitare il rischio che il partner violento metta in atto comportamenti persecutori continuativi anche dopo la separazione come lo "*stalking*". Il reato di "*stalking*" (non esistente nella nostra legislazione penale come fattispecie specifica di reato) consiste nella messa in atto continuata di comportamenti fisici e/o psi-